

## SPORT E DETRAZIONI: OBBLIGO PAGAMENTI TRACCIABILI DAL 1° GENNAIO 2020

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal totale di quanto dovuto ai fini IRPEF) quali ad esempio **le spese sportive, mediche, veterinarie** ma non solo queste. **Le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: vietato l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.**



Tra le spese indicate nell'articolo 15 del TUIR, di interesse per le associazioni e società sportive ricordiamo:

- erogazioni LIBERALI in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 1.500,00, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
- spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad

1) associazioni sportive,

2) palestre,

3) piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica

Quindi ogni anno, una famiglia può recuperare dalla sua tassazione l'importo massimo di euro 39.90 per ogni figlio con età compresa tra i 5 ed i 18 anni che pratica attività sportiva dilettantistica, allegando alla sua dichiarazione dei redditi una ricevuta della ASD, a condizione di avere capienza nella tassazione Irpef.

## **Consigli per le ASD e SSD:**

Informate tempestivamente i genitori dei minori che partecipano alle vostre attività sportive e, qualora fossero interessati alla detrazione IRPEF, invitateli ad utilizzare metodi diversi dal contante.

**ATTENZIONE: ciò non significa che siete obbligati a dotarvi di POS! Oltre alle carte, sono validi i bonifici, gli assegni ed i sistemi di pagamento registrati attraverso banche e/o Poste.**

## **La detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi**

Con l'occasione ricordiamo in cosa consiste la detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi.

La Legge Finanziaria per l'anno 2007, al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, ha introdotto la possibilità di detrarre dall'Irpef una parte delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico. Tali costi sono pertanto qualificati come oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1°, lettera i-quinquies del Tuir.

La detrazione è pari al 19% della somma pagata e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l'anno.

Con il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell'agevolazione fiscale.

## Soggetti interessati

Possono garantire l'accesso all'agevolazione fiscale le organizzazioni sportive che promuovono la pratica sportiva dilettantistica.

Al fine di garantire un ampio ricorso da parte delle famiglie a questo tipo di incentivo nel provvedimento si è optato per una definizione piuttosto ampia di pratica sportiva.

### **In tal senso il decreto chiarisce che:**

per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica; per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non #professionale, #agonistica e non #agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera

a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Ne deriva, pertanto, che l'agevolazione spetta sia nel caso in cui l'attività sia gestita da enti soggetti dell'ordinamento sportivo (non profit quali associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche) che da enti gestiti in forma di impresa e per fini di lucro.

Modalità di documentazione della spesa sostenuta

## **Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da:**

bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi:

i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo (denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, e codice fiscale);

la causale del pagamento; l'attività sportiva esercitata; l'importo pagato per la prestazione resa; i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

### **Estratto del testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili**

il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione di questo articolo:

*...“679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.*

*680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale“...*